

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari

Capo II - Delle iscrizioni tavolari - Sezione I - Delle iscrizioni in generale

Art. 16 (Grado degli interessi)

Gli interessi prodotti da un credito garantito con privilegio o ipoteca e le spese previste dagli articoli [2749](#) e [2855](#) del codice civile hanno lo stesso grado del capitale entro i limiti previsti dagli articoli medesimi.

Note

L'intavolazione del diritto di ipoteca colloca in via automatica nello stesso grado le spese per la costituzione e conservazione dell'ipoteca stessa e quelle ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo esecutivo.

Per gli interessi e per le altre spese che si vogliono coprire convenzionalmente dall'ipoteca va indicato espressamente il tasso o la somma forfettaria.

Deve essere indicata anche la clausola di indicizzazione per i crediti il cui capitale viene rivalutato in base ad indici variabili.